



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Approvazione del Disciplinare per l'organizzazione e il funzionamento delle funzioni di soggetto aggregatore regionale e dello schema di "Convenzione per l'avvalimento di ASUR Marche per la gestione delle procedure del soggetto aggregatore in ambito sanitario" – Revoca della delibera di Giunta regionale n.468 del 09.05.2016..

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente del Servizio SUAM dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio SUAM, e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di approvare il disciplinare per l'organizzazione e il funzionamento del soggetto aggregatore regionale – SUAM come allegato alla lettera A) al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. che gli acquisti di beni e servizi di competenza della Regione Marche - SUAM in qualità di Soggetto aggregatore destinati al settore sanitario, avvengono mediante l'avvalimento di ASUR Marche;
3. di approvare lo schema di "Convenzione per l'avvalimento di ASUR Marche per la gestione delle procedure del soggetto aggregatore in ambito sanitario", allegato sotto la lettera B) al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;
4. di prevedere che la suddetta convenzione sarà sottoscritta per presa d'atto dalle Direzioni Generali degli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale al fine della condivisione del relativo modello e della garanzia del loro supporto necessario alla realizzazione del nuovo modello gestionale;
5. di demandare al Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Marche la sottoscrizione della convenzione per l'avvalimento per conto della regione Marche, con facoltà di apportare alla stessa le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della stipula;
6. Di revocare la D.G.R. n. 468 del 09/05/2016 e conseguentemente la convenzione stipulata tra la Stazione Unica appaltante della Regione Marche e gli Enti del Servizio Sanitario in data 14/11/2016 (registro elettronico n. 409), con scadenza novembre 2019, a seguito dell'adozione del nuovo modello organizzativo del soggetto aggregatore regionale approvato con la presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera
204

Deborah Galdi

Luca Ceriscioli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera
204

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

- commi 455 e 456 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in base ai quali –ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica per l'acquisto di beni e servizi – le regioni possono costituire centrali di acquisto, che operano quali centrali di committenza, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- la L.R. n. 12 del 2012 che istituisce la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, nel prosieguo SUAM, quale articolazione interna all'organizzazione regionale ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie" dove all'art.13 si prevede l'istituzione di stazioni uniche appaltanti;
- l'articolo 28 della legge regionale n.33/2014 che ha modificato l'articolo 1 della citata legge regionale n.12/2012 istitutiva della SUAM, aggiungendo il comma 1 bis in forza del quale, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, la SUAM è costituita quale centrale di acquisto di beni e servizi;
- il legislatore nazionale, proseguendo con le azioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, ha introdotto nell'ordinamento giuridico l'istituto del soggetto aggregatore;
- l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), operante presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione;
- l'articolo 9, comma 5, del citato d.l.66/2014, il quale stabilisce che le Regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo 9;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1461 del 22/12/2014 con la quale la SUAM è stata individuata anche come soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto legge n.66/2014 convertito dalla legge n.89/2014;
- la Delibera n. 58 del 22/07/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la quale ha iscritto la Regione Marche - SUAM nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 66/2014;
- gli articoli 37 e 38 della Direttiva 24/2014/UE del Parlamento Europeo del Consiglio del 26 febbraio 2014, relativi alle attività di centralizzazione delle committenze e alle centrali di committenza;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che all'articolo 213, comma 16, conferma l'istituzione dell'Elenco dei soggetti aggregatori nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- la Delibera numero 31 del 17 gennaio 2018 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha confermato, a seguito di apposita istruttoria, l'iscrizione della Regione Marche – SUAM nell'elenco dei soggetti aggregatori;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dalibera
204

- il comma 548 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che testualmente dispone: "Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA";

- il comma 549 della citata legge 208/2015, che prevede: "Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 548, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza";

- l'articolo 9, comma 3, del decreto legge 66/2014 citato, che testualmente prevede: "Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure."

MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA

Rilevato che il quadro normativo che definisce le acquisizioni in forma aggregata è in continua evoluzione, vista la necessità di implementare il sistema di acquisto aggregato con l'individuazione ogni biennio e ad integrazione delle categorie e soglie già individuate, di sempre ulteriori categorie merceologiche; infatti in via di prima di attuazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015 sono state individuate, per gli anni 2016/2017, n.19 categorie merceologiche di competenza esclusiva del soggetto aggregatore, di cui 14 inerenti al spesa sanitaria e 4 la c.d. spesa comune; mentre con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2018 tali categorie, per il biennio 2018/2019, sono aumentate da 19 a 25 di cui 18 per la sanità e 7 per la c.d. spesa comune;

Considerato che, in base al modello organizzativo adottato con le: D.G.R. del 26 novembre 2012 n. 1670, di prima istituzione della SUAM, la D.G.R. n. 1468/2013 di approvazione della convenzione tra SUAM ed enti del servizio sanitario regionale e la D.G.R. del 9 maggio 2016, n. 468 con la quale la Giunta della Regione Marche ha rinnovato fino al 2019 la suddetta convenzione con gli enti del S.S.R., viene stabilito che per le categorie merceologiche inerenti la sanità: è il Servizio



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sanità della Regione Marche che istituisce distinti gruppi di progetto con proprio decreto, dove vengono compresi tecnici designati dagli enti del SSR; gli enti aderenti approvano e trasmettono alla SUAM i documenti propedeutici all'espletamento della procedura contrattuale; la SUAM nomina un Responsabile del procedimento dell'affidamento e redige gli atti amministrativi disciplinari dello svolgimento della procedura, arrivando fino alla aggiudicazione efficace;

Considerato che nel corso di questi anni di attività sono state rilevate criticità anche conseguenti la crisi sismica avviatasi nel 2016 nelle Marche che hanno comportato appesantimenti procedurali e conseguentemente ritardi nell'espletamento delle procedure di gara anche per le categorie merceologiche della spesa sanitaria;

Considerata la necessità di adottare tempestivamente idonei provvedimenti volti a garantire senza soluzione di continuità l'acquisizione di beni e servizi in ambito sanitario anche al fine di evitare l'adozione da parte degli enti di provvedimenti di prosecuzione dei rapporti contrattuali in essere, allo stato non ulteriormente tollerabili, nonché di predisporre programmi di razionalizzazione della spesa che rispondano alle rispettive esigenze e priorità, con l'obiettivo di massimizzare i risultati conseguibili in termini di risparmi di spesa;

Considerato, altresì, che gli enti del S.S.R. hanno ripetutamente segnalato dette criticità;

Preso atto che il soggetto aggregatore regionale, infatti, è chiamato oggi a cogliere l'importante passaggio - dal presidio della procedura di affidamento - al controllo anche delle fasi a monte e a valle della procedura di affidamento, dove la programmazione degli acquisti dei beni e servizi non è solo un momento di determinazione del quadro delle esigenze, ma di valutazione delle strategie di approvvigionamento, di ottimizzazione delle risorse e di controllo delle fasi gestionali;

Preso atto, infatti, che la direzione del cambiamento va verso l'utilizzazione spinta degli strumenti di programmazione negoziata, verso la stipula cioè di veri e propri modelli di collaborazione orizzontale, tra attori pubblici, al fine di garantire un esercizio più efficace ed economico dell'azione amministrativa; in via sperimentale a tal fine è nata l'intesa, nella forma dell'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n.241 del 1990, con la Regione Umbria e la Regione Toscana approvata con DGR n. 32 del 25/1/17, per una sperimentazione da parte dei soggetti aggregatori delle tre Regioni, relativa all'effettuazione di procedure di gara per la sanità in forma congiunta;

Considerato che il modello di collaborazione messo in atto nel biennio 2017/2018 ha però interessato sempre e solo la parte delle procedure di gara, ed ha rilevato ancora una volta la carenza in regione di un sistema strutturato di rilevazione dei fabbisogni, che parte dalla definizione delle strategie e dei piani di governo della Regione, a conferma che la strategicità del bene o del servizio di cui ci si approvvigiona può giocare un ruolo fondamentale per l'intero territorio regionale.

Considerato che dal 2016 il soggetto aggregatore regione Marche - SUAM si è occupato solo di gare per la sanità e non ha processato le categorie della spesa comune e che tra queste sono oggi ricomprese categorie, come i servizi del trasporto scolastico e la manutenzione strade, di notevole interesse per gli enti locali del territorio regionale;

Considerato altresì che questo soggetto aggregatore è stato individuato come centrale di committenza per gli appalti della ricostruzione per il sisma 2016 dal D.L. 17/10/2016, n. 189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", dove all'articolo 18 comma 5 è previsto che "In deroga alle previsioni contenute nell' articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al comma

EB



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera
204

1" ampliando quindi anche ai lavori per la ricostruzione post sisma e solo per Regioni coinvolte dal sisma, le competenze del soggetto aggregatore regionale;

Visto che si rende, quindi, necessario uno stato di avanzamento del processo organizzativo al fine di far progredire la maturità e la capacità di una riorganizzazione del *procurement* pubblico, e, nel rispetto dei diversi modelli organizzativi adottati dai diversi soggetti aggregatori regionali, si individua per la spesa comune il modello previsto dalla regione Lombardia, mentre per la spesa sanitaria si individuano i modelli delle regioni Toscana e Friuli Venezia Giulia i quali prevedono che la Centrale unica di committenza regionale, quando opera in qualità di Soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 66/2014, provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati con DPCM, anche attraverso le strutture di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento;

Vista la legge regionale del 20 giugno 2003, n. 13 di "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale" che istituisce l'ASUR come Azienda sanitaria Unica Regionale, nata dalle 13 ASL/ZT, alle quale si affiancano le 3 Aziende Ospedaliere;

Preso atto che ASUR già opera, dietro richiesta degli altri enti del S.S.R., quale centrale di committenza per conto degli stessi e pertanto costituisce il riferimento regionale per la gran parte della gestione della spesa sanitaria;

Pertanto ASUR costituisce il soggetto istituzionalmente competente allo svolgimento delle procedure di gara in forma aggregata per quanto riguarda la spesa sanitaria;

Rilevata, in ragione della continua evoluzione del quadro normativo che definisce le acquisizioni in forma aggregata, la necessità di adottare provvedimenti che formulino gli indirizzi e i criteri necessari all'organizzazione e al funzionamento della Regione Marche – SUAM in qualità di Soggetto aggregatore destinati sia per le procedure relative alla c.d. spesa comune che per il settore sanitario, avvalendosi di ASUR Marche, come meglio disciplinati nell'allegato A) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista pertanto la necessità di procedere alla approvazione della convenzione per l'avvalimento con ASUR Marche, nonché alla conseguente stipula, prevedendo che il rapporto di avvalimento con ASUR Marche avvenga per un periodo di tre anni dalla data di stipula dell'allegata convenzione;

Considerato che anche nelle materie di spesa comune occorre avviare un nuovo modello di soggetto aggregatore che agisca in un'ottica di integrazione del sistema e di una funzione acquisti strutturata a rete, per cui diventa fondamentale l'attività di coordinamento e programmazione, nonché rafforzare il controllo dell'esecuzione dei contratti al fine di far arrivare, nella tempistica prevista, le corrette informazioni di riscontro al soggetto aggregatore Regione Marche – SUAM;

Considerato che occorre stabilire che gli enti del territorio regionale tenuti ad avvalersi del soggetto aggregatore regionale relativamente alle categorie merceologiche del DPCM per la spesa comune, inviino la propria programmazione al Soggetto aggregatore Regione Marche – SUAM entro il 30 ottobre di ogni anno, e sulla cui base SUAM elabora la bozza del Piano regionale degli acquisti aggregati della spesa comune contenente: il fabbisogno di servizi e forniture per il biennio successivo con l'indicazione dell'importo ed entità dei singoli appalti; l'indicazione degli acquisti suscettibili di aggregazione e il cronoprogramma delle procedure individuate, nonché le modalità di esecuzione delle stesse con l'indicazione del soggetto tenuto ad espletarle;

Considerato inoltre che per gli enti del SSR, tenuti ad avvalersi del soggetto aggregatore regionale relativamente alle categorie merceologiche del DPCM, inviino la propria programmazione relativamente a tali categorie entro il 30 ottobre di ogni anno, e sulla cui base SUAM elabora la bozza



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

del Piano regionale degli acquisti aggregati della spesa contenute: il fabbisogno di servizi e forniture per il biennio successivo con l'indicazione dell'importo ed entità dei singoli appalti; l'indicazione degli acquisti suscettibili di aggregazione e il cronoprogramma delle procedure individuate, nonché le modalità di esecuzione delle stesse con l'indicazione del soggetto tenuto ad espletarle;

Considerato che la suddetta bozza del Piano regionale degli acquisti aggregati, viene inviata dal soggetto aggregatore regione Marche - SUAM, per l'approvazione, alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, rimanendo modificabile nel corso dell'anno sulla base delle esigenze sopravvenute o di urgenze contingenti;

Per le ragioni esposte si propone quindi alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL Responsabile del Procedimento
Enrica Bonvecchi

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE

La sottoscritta esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Enrica Bonvecchi

La presente deliberazione si compone di n. 14 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Deborah Ginaldi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

Disciplinare per l'organizzazione e il funzionamento del Soggetto aggregatore regionale

Art 1. Organizzazione

1. Il soggetto aggregatore Regione Marche provvede alla gestione delle acquisizioni di beni e servizi ricompresi nel Piano regionale delle iniziative di acquisto aggregato di cui all'articolo 4, tramite il Servizio SUAM, che per le spese della sanità si avvale di ASUR Marche le cui modalità sono regolate da apposita convenzione di avvalimento.

2. Il dirigente regionale della SUAM rappresenta il Soggetto aggregatore regionale nelle sedi istituzionali compreso il Tavolo Tecnico nazionale presso il MEF.

Art. 2. Attività e funzioni del Soggetto Aggregatore in materia di sanità e avvalimento di ASUR Marche

1. Le funzioni e attività del Soggetto Aggregatore regionale sono svolte dall'ASUR Marche, per l'espletamento delle attività del soggetto aggregatore.

2. ASUR Marche svolge le procedure assegnate nel suddetto piano ed adotta tutti gli atti amministrativi inerenti la procedura di affidamento in nome e per conto del soggetto aggregatore.

4. Il Soggetto aggregatore con l'Ente avvalso provvede a:

a) coordinare e assicurare lo svolgimento delle attività previste dall'art. 9 del DL 66/2014 e dai relativi DPCM attuativi;

b) concorrere all'elaborazione delle politiche di governance del Soggetto Aggregatore, nell'ambito degli indirizzi del PRS e della Giunta regionale;

c) proporre alla Giunta il piano regionale delle iniziative di acquisto aggregato;

d) assicurare il rispetto dei tempi relativi allo svolgimento delle procedure di gara per le spese aggregate comuni di cui al Piano.

5. Gli oneri per le attività svolte in avvalimento sono a carico di ASUR Marche di cui il Soggetto aggregatore regionale si avvale.

Art 3 Richiesta CIG e altri adempimenti informativi

1. I responsabili delle strutture regionali SUAM e di ASUR Marche si abilitano ai sistemi SIMOG per la richiesta dei CIG e per le comunicazioni relative alle specifiche procedure di gara, indicando di operare in nome e per conto del Soggetto aggregatore regionale – SUAM Marche.

2. Tutte le pubblicazioni ai sensi del codice dei contratti e della normativa sulla trasparenza sono curate da SUAM e dall'ente avvalso ASUR Marche per le procedure di rispettiva competenza. Per le procedure seguite da ASUR Marche quale ente avvalso lo stesso procede all'attivazione del profilo del committente come soggetto aggregatore avvalso e provvede tempestivamente all'invio a SUAM per la pubblicazione anche sul proprio profilo del committente - soggetto aggregatore.

3. La costituzione in giudizio e la relativa difesa per le procedure in qualità di soggetto aggregatore, anche eseguite dall'ente avvalso, spetta alla Regione Marche.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 4 - Piano regionale delle iniziative di acquisto aggregato

1. Il Piano regionale delle iniziative di acquisto aggregato è elaborato tenendo conto delle tipologie di beni e servizi individuate in attuazione del D.L. n. 66/2014 nell'ambito della programmazione effettuata dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori.

2. Gli enti del territorio regionale tenuti ad avvalersi del soggetto aggregatore regionale, sia per la spesa sanitaria che per la spesa comune, inviano la propria programmazione per le categorie individuate a livello nazionale come di esclusiva competenza del soggetto aggregatore, al Soggetto aggregatore Regione Marche – SUAM entro il 30 ottobre di ogni anno, e sulla cui base SUAM in collaborazione con l'Ente avvalso ASUR per la spesa sanitaria, elabora la bozza del Piano regionale degli acquisti aggregate, che la Giunta Regionale approva entro il 31 gennaio di ogni anno, contenente: il fabbisogno di servizi e forniture per il biennio successivo con l'indicazione dell'importo ed entità dei singoli appalti; l'indicazione degli acquisti suscettibili di aggregazione e il cronoprogramma delle procedure individuate nonché le modalità di esecuzione delle stesse con l'indicazione del soggetto tenuto ad espletarle e la procedura più appropriata in relazione ai beni/servizi da acquisire.

Art.5 Attività del soggetto aggregatore in materia di spesa comune

1. Ove il soggetto aggregatore operi su tipologie di spesa richieste dagli enti del territorio, la determinazione del contenuto e delle specifiche tecniche delle prestazioni sono definite dagli enti interessati o in accordo con gli stessi.

Art. 6 - Rilevazione dati e indagini statistiche

1. Per le attività relative alla raccolta dati e agli studi finalizzati al dimensionamento del fabbisogno nonché alle analisi di mercato, comprese quelle a supporto dei compiti e delle attività del Tavolo tecnico nazionale di cui all'art. 9 commi 2 e 3 del DL 66/2014, il Soggetto aggregatore si avvale dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. L'Osservatorio esercita tali compiti anche con il supporto delle strutture regionali competenti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera
204

ALLEGATO B)

CONVENZIONE PER L'AVVALIMENTO DI ASUR PER LA GESTIONE
DELLE PROCEDURE DEL SOGGETTO AGGREGATORE IN AMBITO SANITARIO

L'anno.....il giorno..... del mese di presso

TRA

Regione Marche con sede.....CFnella sua qualità di Soggetto Aggregatore rappresentata dal Dirigente della

e

l'Azienda Sanitaria Unica regionale Marche, indicato d'ora in avanti come ASUR Marche, rappresentato dal Direttore

PREMESSO CHE

l'articolo 9 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede che, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituisce l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la L.R. n. 12 del 2012 che istituisce la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, nel prosieguo SUAM, quale articolazione interna all'organizzazione regionale ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie" dove all'art.13 si prevede l'istituzione di stazioni uniche appaltanti;

Richiamato l'articolo 28 della legge regionale n.33/2014 che ha modificato l'articolo 1 della citata legge regionale n.12/2012 istitutiva della SUAM, aggiungendo il comma 1 bis in forza del quale, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, la SUAM è costituita quale centrale di acquisto di beni e servizi

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1461 del 22/12/2014 con la quale la SUAM è stata individuata anche come soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto legge n.66/2014 convertito dalla legge n.89/2014;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n... del.....con la quale si stabilisce che il soggetto aggregatore regionale Regione Marche - SUAM opera, per le procedure previste dai decreti del Presidente del Consiglio, avvalendosi di ASUR Marche;

Visto che con la suddetta delibera è stato approvato lo schema di disciplinare per l'organizzazione e funzionamento del Soggetto Aggregatore regionale, nonché lo schema di convenzione per l'avvalimento di ASUR;

Vista la necessità di procedere alla conseguente stipula della convenzione, prevedendo l'attivazione del rapporto di avvalimento con ASUR, per un periodo di tre anni dalla data di stipula della presente convenzione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art .1 - Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina il rapporto di avalimento tra Regione Marche - SUAM, quale Soggetto aggregatore regionale, e l'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, di seguito indicata come ASUR, ai fini dell'espletamento delle funzioni del Soggetto aggregatore designato, in adempimento di quanto previsto dall'art. 9 comma 5 del d.l.66/2014, per la spesa sanitaria e definendo i rispettivi obblighi e compiti.
2. ASUR Marche nell'ambito del presente rapporto di avalimento opera come articolazione funzionale del Soggetto aggregatore regionale.
3. Per gli aspetti non espressamente disciplinati nella presente convenzione si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare per l'organizzazione e il funzionamento approvato con la deliberazione di Giunta regionale n....del

Art. 2 - Attività del soggetto avvalso ASUR Marche

1. ASUR opera quale soggetto avvalso di Regione Marche soggetto aggregatore per lo svolgimento delle procedure afferenti all'acquisizione di beni e servizi in ambito sanitario, individuate dal piano di iniziative di acquisto aggregato di cui all'art. 4 del disciplinare per l'organizzazione e il funzionamento approvato con la deliberazione di Giunta regionale n....del
2. ASUR Marche svolge le procedure assegnate nel suddetto piano ed adotta tutti gli atti amministrativi inerenti la procedura di affidamento in nome e per conto del soggetto aggregatore.
3. ASUR per lo svolgimento delle procedure di gara si qualifica come soggetto aggregatore avvalso e cura le pubblicazioni sia sul proprio profilo del committente come ente avvalso del soggetto aggregatore Regione Marche che sul profilo Committente di Regione Marche- Soggetto Aggregatore.
4. ASUR adotta tutti gli atti amministrativi inerenti la procedura di affidamento, che vengono trasmessi al Soggetto Aggregatore regionale.
5. Nell'ambito del rapporto di avalimento ASUR espleta tutte le attività amministrative inerenti la funzione di stazione appaltante del Soggetto aggregatore quali:
 - a) ricognizione dei fabbisogni per la spesa sanitaria, di concerto con gli Enti del SSR, ai fini della predisposizione del piano delle iniziative di acquisto aggregato nei termini utili ai fini della programmazione annuale e degli adempimenti di cui all'articolo 9 commi 2 e 3 del d.l.66/2014;
 - b) predisposizione della documentazione di gara e acquisizione CIG con le modalità di cui all'art. 3 della presente convenzione;
 - c) svolgimento della procedura di gara, effettuazione dei controlli, aggiudicazione e adempimenti informativi anche successivi alla stipula delle convenzioni quadro o accordi quadro;
 - d) qualora previsto nel piano delle iniziative di acquisto aggregato, provvede alla stipula in nome e per conto del Soggetto Aggregatore regionale;
 - e) gestione delle adesioni alle convenzioni quadro stipulate dal soggetto aggregatore Regione Marche;
 - f) monitoraggio sull'esecuzione della convenzione stessa.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7. ASUR, quale ente avvalso, svolge le funzioni suddette in nome e per conto del Soggetto aggregatore, dandone specifica indicazione in ogni atto adottato rivolto all'esterno, ferma restando la responsabilità esclusiva di ASUR per tutte le attività espletate.

8. Le funzioni di responsabile unico del procedimento sono espletate dal personale di ASUR in possesso di adeguata professionalità.

Art. 3 - Richiesta CIG e altri adempimenti informativi

1. Agendo in nome e per conto del Soggetto aggregatore regionale, i RUP di ASUR si abilitano ai sistemi SIMOG per la richiesta dei CIG e per le comunicazioni relative alle specifiche procedure di gara, indicando che il ruolo è svolto per il Soggetto aggregatore regionale in virtù dell'avvalimento.

Art. 4- Oneri finanziari e ripartizione fondo nazionale

1. Nell'espletamento delle funzioni avvalse ASUR utilizza le proprie strutture e assume a proprio carico tutte le spese necessarie per lo svolgimento delle procedure di gara e nessun rimborso spese è previsto a carico del bilancio regionale per lo svolgimento delle funzioni oggetto di avvalimento.

Art.5 - Durata e rinnovo

1. La presente convenzione ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione della presente ed è rinnovabile.

Art.6 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso di cui alla legge 241/1990 e ss.mm. e di cui all'articolo 53 del d.lgs 50/2016 relativamente agli atti delle procedure di gara svolte da ASUR è esercitato nei confronti dell'ente avvalso.

Art.7 - Gestione contenzioso

1. In caso di notifica di ricorso alla Regione o all'ente avvalso il soggetto ricevente deve darne comunicazione immediatamente all'altro. La Regione provvederà a costituirsi in giudizio, e ASUR potrà intervenire autonomamente nel giudizio.

2. ASUR è comunque responsabile nei confronti della Regione Marche per eventuali danni derivanti dagli atti adottati in nome e per conto della Regione, con conseguente esercizio dell'azione di rivalsa da parte di quest'ultima, salvo che l'annullamento degli atti sia dipeso esclusivamente da attività imputabile alla Regione medesima.

2. Per le attività di cui al comma 1, ASUR garantisce il necessario supporto.

Art. 8- Foro competente

1. In caso di controversie derivanti dall'attuazione della presente convenzione le parti si impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria.

2. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Ancona.

Art. 9- disciplina transitoria



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera
204

In fase di primo avvio del modello organizzativo disciplinato con DGRM n Del Il soggetto aggregatore Regione Marche e il soggetto avvalso ASUR provvederanno, entro 20 giorni dalla sottoscrizione, a definire tempistiche e competenze della gestione delle procedure di gara pianificate per l'anno 2019, dandone comunicazione alla Giunta Regionale.

La presente convenzione è stipulata in modalità elettronica mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe

FIRMA
ASUR
SUAM

Per presa visione

AOU Ospedali Riuniti Ancona
AO Ospedali Riuniti Marche Nord
INRCA

Y
EB